



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 21/12/2022

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GARNIER Lilia	Sì	LAUSAROT Patrich	Sì
BONJOUR Silvio	Sì	BONJOUR Luca	Sì
MONNET Ivan	Sì	ROSTAGNOL Christian	Sì
VAROLI Luca	Sì	RICCA Fabrizio	Sì
GALLICCHIO Gabriele	Sì		
MONDON Valerio	Sì		
AYASSOT Desi	Sì		
Totale Presenti:			11
Totale Assenti:			0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **PORCINO dott. Giovanni Andrea**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e, in particolare:

- |
'articolo 20, "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; disponendo inoltre che devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro; e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.; è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.
- |
'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

DATO ATTO che con proprie deliberazioni:

- n. 29 del 25 luglio 2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016;

- n. 91 del 19 dicembre 2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017;
- n. 55 del 18 dicembre 2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018;
- n. 26 del 21 dicembre 2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019;
- n. 42 del 29 dicembre 2021 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020;

DATO inoltre atto che entro il 31 dicembre 2022 occorre procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2021 individuando quelle che, eventualmente, debbono essere dismesse;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

DATO ATTO che la Struttura del Dipartimento del Tesoro di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le **Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche**, che contengono, tra l'altro, **uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni**, detenute al 31 dicembre 2021, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, già richiamato nonché le schede di rilevazione per: a) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021; b) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2021; c) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021; d) la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato;

CONSIDERATO che l'esito della revisione, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate dal Comune di Villar Pellice al 31 dicembre 2021 risulta essere come da prospetto allegato;

DATO ATTO che non risultano rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Villar Pellice presso le succitate società;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni possedute, in cui si preveda il mantenimento delle sopraelencate partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che:

- il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

- nel merito della sottostante proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- è stato acquisito il prescritto parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Per tutto quanto sopra espresso e richiamato;

Con voti favorevoli ed unanimi resi da n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE la "revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021", così come risultante nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
3. di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti, alle Società partecipate, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016, individuato nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017;
4. di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, *"Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate"*, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2015;
5. di pubblicare il presente atto nel sito internet istituzionale dell'Ente;

con successiva e separata votazione, con voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dare attuazione con immediatezza a quanto con essa previsto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Firmato digitalmente
GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
PORCINO dott. Giovanni Andrea